REGIONE PIEMONTE
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore servizi interni e benessere organizzativo Palazzo Unico
benessere.organizzativo@cert.regione.piemonte.it
benessere.organizzativo@regione.piemonte.it

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN PUNTO DI CONSEGNA E RITIRO PACCHI SELF-SERVICE MEDIANTE APPOSITI ARMADIETTI AUTOMATICI (LOCKER)
CIG BD94EED942

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

Regione Piemonte, con sede in Torino, piazza Piemonte, 1 (C.F. 80087670016), in persona del Dott. Franco Caporale, Dirigente pro-tempore del Settore servizi interni e benessere organizzativo del Palazzo Unico in forza della DGR di nomina n. 49-1173/2025 del 26.05.2025, in qualità di Responsabile Unico del Progetto - RUP, autorizzato alla stipula del presente atto, di seguito denominato Amministrazione o Ente Concedente

e

…….… con sede legale in ……. e sede operativa in ……... (C.F./P.IVA ……...), in persona di …...……. nat.. a …….. il ……procura del ……., Repertorio n….., a firma del Notaio ……., di seguito denominato Concessionario, Fornitore o Gestore.

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. …… del …….. è stata adottata la decisione di contrarre per la concessione del servizio di gestione di un punto di consegna e ritiro pacchi *self-service* mediante appositi armadietti automatici (locker) a carattere pluriennale, tramite una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara rivolta a tutti gli operatori in possesso del CPV 64100000-7- Servizi di Poste e Corriere;
- la procedura di affidamento viene svolta sulla piattaforma di *e-procurement* "Sintel" della Regione Lombardia, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.. n. 36/2023 e smi;
- l'Amministrazione ha effettuato, con esito positivo, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal Fornitore in sede di gara mediante accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE;
- con determinazione dirigenziale n. ……. del ……., a seguito dell'espletamento della suddetta procedura e come da verbali conservati agli atti, il servizio di concessione in oggetto è stato aggiudicato all'operatore economico ……..

le parti hanno convenuto di sottoscrivere il presente contratto di Concessione secondo i termini e le condizioni indicate di seguito.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale concessorio è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative, che il Concessionario dichiara di ben conoscere ed accettare:
- D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art.1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, così come novellato dal successivo correttivo D.Lgs. n. 209/2024;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”;
- le pattuizioni di cui al presente Contratto, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali reciproche;
- Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratto di diritto privato in quanto non regolate dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Concessionario rinuncia, ora per allora, a promuovere eventuali azioni, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse, il Capitolato Tecnico e i relativi allegati, il disciplinare di gara e i relativi allegati, l’Offerta tecnica e l’Offerta economica, le dichiarazioni e la documentazione presentate a corredo delle offerte, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente Contratto ha ad oggetto l’affidamento in concessione a titolo oneroso del servizio di gestione di armadietti automatici (*locker*), comprensivo di fornitura, installazione, manutenzione, quale punto di consegna e ritiro pacchi *self-service*, da installare nell’area esterna adiacente alla sede della Regione Piemonte c.d Grattacielo Piemonte sito in Torino – piazza Piemonte, 1, come evidenziata nell’allegata Planimetria, firmata dalle parti, parte integrante e sostanziale del contratto.
2. L’area dedicata ad ospitare il servizio è identificata con la lettera B, le specifiche tecniche dell’area sono indicate nel Capitolato Tecnico.
3. L’Ente Concedente garantisce la destinazione d’uso dell’area data in concessione, nonché la conformità della stessa alla normativa vigente in materia catastale, edilizia ed urbanistica.
4. Il *locker* ha dimensioni proporzionate al numero di utilizzatori potenziali e agli spazi disponibili; inoltre, gli spazi dovranno essere allestiti e manutenuti in conformità alle vigenti normative, con particolare attenzione agli aspetti riguardanti la sicurezza.

5. Il servizio in oggetto è rivolto sia ai dipendenti che lavorano presso il Palazzo Uffici della Regione Piemonte, sia alla cittadinanza. Il numero delle persone che accedono mediamente al Grattacielo Piemonte nelle giornate di apertura è di oltre 1.700 unità. Regione non garantisce un numero minimo di potenziali utenti e non assume alcun impegno circa l'effettivo utilizzo di quanto offerto dall'Operatore. Il Gestore, pertanto, non può vantare pretese né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza o mancato utilizzo da parte degli utenti.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA, DURATA ED OPZIONI

1. L'affidamento del servizio in concessione ha durata di 5 anni (60 mesi) decorrenti dall'attestazione di avvio del servizio. Resta salva la possibilità per l'Ente Concedente di utilizzare l'opzione di proroga quantificata in 6 mesi per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente in applicazione di quanto previsto dall'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 5 – IMPORTO CANONE, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. L'importo del canone annuale di concessione offerto in sede di gara è di € ……., oltre IVA pari a €.…… per un totale complessivo annuale di € …….. da corrispondere in un'unica rata annuale anticipata previa emissione di regolare fattura da parte dell'Amministrazione.
2. Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone di concessione, senza mai poterlo scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione e qualunque sia l'andamento economico della Concessione.
3. Il Gestore è tenuto altresì al rimborso delle seguenti spese:
- rimborso spese annuale per il consumo di energia elettrica del *locker.* Il calcolo del rimborso da corrispondere tiene conto del:
a) prezzo medio complessivo della fornitura di energia elettrica sostenuto da Regione Piemonte per kw/h per il periodo di riferimento;
b) consumo di energia elettrica del *locker* espresso in kWh/giorno, quantificato in 3,1 kWh/giorno.
- rimborso spese una tantum di € 264,00 per l'allestimento dell'area da corrispondere entro 10 giorni solari dalla firma del contratto.
4. Regione emette apposite note di debito con dettaglio del rimborso da saldare entro 15 giorni solari dalla richiesta.
5. L'ammontare del canone e dei rimborsi viene corrisposto a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Intestatario: REGIONE PIEMONTE
Banca d'appoggio Unicredit Banca Via XX Settembre, 31 – 10122 TORINO
IBAN: IT 91 S 02008 01033 000040777516
BIC SWIFT UNCRITM1Z43
Causale: pagamento canone di occupazione dell'area per il servizio locker B - periodo ……... - CIG ……. Determina n. ……....

ARTICOLO 6 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, il Fornitore costituisce, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 e dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i e con le modalità indicate dall'art.106 del medesimo decreto, idonea garanzia definitiva di €. ……...

nella forma della ……... emessa in data…….. n. …….. da …….. valida fino a certificazione di regolare esecuzione definitiva.
2. La fideiussione bancaria/polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Regione Piemonte.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

ARTICOLO 7 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il Concessionario garantisce l'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio che rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi a norma dell'art 177 D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora si verifichino fatti, non imputabili al Concessionario, che incidono sull'equilibrio del Piano Economico e Finanziario è possibile la revisione dello stesso, al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio sempre che non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo al Gestore (ad esempio: rischio di contrazione della domanda di mercato e specifica) ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELLA REGIONE PIEMONTE

1. Regione Piemonte permette l'utilizzo dell'area "B", identificata nell'Allegata Planimetria per l'esecuzione del servizio oggetto del Contratto.
2. La concessione dell'area, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova, viene formalizzata attraverso il verbale di consegna e di constatazione. A seguito della sottoscrizione in contraddittorio di tale verbale, l'Ente Concedente si impegna a non utilizzare gli spazi oggetto di concessione, salvo per esigenze di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di sicurezza.
3. Regione Piemonte è tenuta alla realizzazione dell'impianto elettrico necessario per l'allaccio del *locker.*

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si attiene a tutte le norme illustrate nel presente contratto di concessione; custodisce l'area affidatagli con diligenza per tutta la durata della concessione, esonerando Regione Piemonte da ogni responsabilità per danni al Concessionario che dovessero derivargli, direttamente o indirettamente, per fatti imputabili a terzi. Il Gestore garantisce e manleva l'Amministrazione da ogni pretesa di terzi connessa alla presenza dell'impianto. Il Concessionario non può richiedere indennizzi a Regione Piemonte per danni provocati da qualsivoglia evento o da terzi estranei al presente rapporto contrattuale.
2. Il Concessionario, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata del contratto a non mutare, per qualsiasi ragione o motivo, a pena di risoluzione del contratto, la destinazione d'uso delle aree ad esso affidate e a non utilizzare le stesse per un uso diverso da quello espressamente previsto dalla concessione, senza la preventiva autorizzazione della Regione.
3. Il Concessionario si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto e del Capitolato tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di corrispondere il canone di cui all'art. 5, secondo le modalità ivi previste.
5. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di allestimento del servizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, gestione e vigilanza, disinstallazione del *locker,* rimozione e ritiro al termine della concessione, con il contestuale ripristino degli spazi.
6. Il Concessionario rispetta le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e quanto indicato all'art.11 del Capitolato tecnico in materia di sicurezza.
7. Il servizio deve essere eseguito senza interferire con le altre attività svolte nella sede regionale, modalità e tempi di svolgimento vengono concordati con il RUP.
8. Il Concessionario è tenuto a rispettare le indicazioni per le operazioni di carico/scarico riportate nel Capitolato tecnico e i percorsi di accesso anche successivamente comunicati dal RUP.
9. Il Concessionario deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. Si impegna, altresì, a verificare che il personale impiegato rispetti integralmente tali disposizioni.
10. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Concessionario come le spese derivanti dalla gestione del servizio. Tali modifiche, se rese necessarie per l'adempimento a norme di legge, non potranno essere negate.
11. Il Concessionario si impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del presente contratto, personale abilitato ai sensi di legge e munito di preparazione professionale. A tal fine si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
12. Il Concessionario è tenuto a comunicare al RUP eventuali malfunzionamenti dell'area data in concessione, nonché a garantire l'accesso alla medesima per attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e per verifiche tecniche di sicurezza.
13. Il Concessionario provvede a proprie spese alle predisposizione necessarie per lo svolgimento del servizio e agli aspetti di sicurezza (es. SIM dati, antifurti, videosorveglianza, ecc…) Il Concessionario non può installare nuove attrezzature senza il preventivo nulla osta da parte del RUP, a seguito dell'approvazione del relativo progetto di intervento da parte della struttura regionale competente.
14. Il Concessionario è tenuto a fornire al RUP un report semestrale in formato elettronico di utilizzo e di andamento economico-finanziario del servizio, con specifica indicazione sul godimento degli eventuali servizi aggiuntivi proposti in offerta tecnica.
15. Il Concessionario, per tutta la durata del periodo di concessione, è responsabile dell'area, deve averne cura e non arrecare danno alcuno. Non è consentito l'accesso ad altre aree non inerenti l'espletamento del servizio.
16. Il Gestore è tenuto alla riconsegna degli spazi in concessione secondo le modalità definite all'art. 19 del Capitolato tecnico.
17. Il Fornitore si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine perentorio di 7 giorni solari decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione relativa a:

- possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. n. 36/2023;
- informazioni e dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alla procedura.

18. Il Concessionario si impegna a gestire il servizio rispettando tutte le prescrizioni specifiche previste dalla normativa vigente e attenendosi alle prescrizioni delineate nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10 – RUP E VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. Il Responsabile Unico del Progetto – RUP è il Dott. Franco Caporale, Dirigente pro-tempore del Settore A1115A Servizi Interni e Benessere Organizzativo Palazzo Unico in forza della D.G.R. n. 49 -1173/2025 del 26.05.2025, autorizzato alla stipula del presente atto.
2. Il RUP può avvalersi di direttori operativi e personale di supporto per l'esecuzione del contratto.
3. Il/I Direttore/i operativi è/sono …….
4. Il RUP o suo delegato controlla l'esecuzione del contratto ed effettua le verifiche previste nel capitolato tecnico.
5. I nominativi sopra indicati vengono comunicati dal RUP al Concessionario a seguito dell'aggiudicazione.
6. L'Amministrazione procede, in caso di esito positivo dei controlli e delle verifiche, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs.. 36/2023 e smi, all'emissione della verifica di conformità.

ARTICOLO 11 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1. Il Concessionario osserva le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata della concessione. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Concessionario ha comunicato in sede di offerta che gli oneri aziendali per la sciurezza da interferenza ammontano ad € …….. e che i costi relativi alla manodopera ammontano ad € ……...
4. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Regione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA

1. In merito alle responsabilità, si richiama integralmente quanto indicato nell'art. 10 del Capitolato tecnico.
2. Il Fornitore ha sottoscritto la polizza assicurativa n. ……. del …….. presso ……..
3. Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, qualora nella polizza presentata dovessero intervenire variazioni che comportino una diminuzione delle garanzie prestate,

a sottoscrivere altra polizza che rispecchi le condizioni assicurative presenti nella polizza accettata dall'ente concedente alla sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 13 - GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI E PENALI

1. Regione Piemonte segnala, mediante comunicazione a mezzo PEC al Concessionario, gli eventuali inadempimenti contrattuali entro 7 giorni solari dalla rilevazione dei medesimi.
2. L'invio della predetta comunicazione costituisce avvio del procedimento di contestazione di inadempimento e applicazione delle penali da parte di Regione Piemonte.
3. Il Concessionario può proporre le proprie deduzioni per iscritto, supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di 7 giorni solari dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di Regione Piemonte a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, vengono applicate al Concessionario le penali previste nei commi successivi.
4. L'applicazione delle penali non esclude il diritto di Regione Piemonte di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze relative ai livelli di servizio stabiliti nel contratto di esecuzione.
5. L'Amministrazione si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

INADEMPIMENTO	VALORE PENALE
Ritardo nel pagamento del canone di concessione	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone di concessione. Oltre i 15 gg solari di ritardo l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto di Concessione.
Ritardo nell'avvio del servizio	€ 10,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg solari. Oltre i 15 gg solari di ritardo l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto di Concessione.
Interruzione del servizio imputabile al Concessionario	€ 5,00 per ogni giorno solare di interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore. Oltre i 10 gg solari di interruzione del servizio l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto di Concessione.
Danneggiamento della pavimentazione o di altri elementi di proprietà dell'Amministrazione durante le operazioni di installazione/gestione dei macchinari o le operazioni di carico e scarico	Commisurata al danno a giudizio della Regione.
Installazione di un *locker* con caratteristiche difformi rispetto a quanto previsto nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica	€ 100,00 per ogni infrazione, oltre a € 10,00 per ogni giorno di permanenzadel locker difforme. Alla terza infrazione l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto.
Ritardo negli interventi negli interventi di	€ 20,00 alla prima infrazione;

INADEMPIMENTO	VALORE PENALE
manutenzione ordinaria e straordinaria del locker rispetto alle tempistiche definite nel capitolato tecnico	€ 30,00 alla seconda infrazione; € 40,00 dalla terza infrazione.
Sosta dei veicoli adibiti al rifornimento e/o alla manutenzione al di fuori della aree di carico/scarico specificamente previste	€ 30,00 alla prima infrazione; € 40,00 alla seconda infrazione; € 50,00 dalla terza infrazione.
Carenza di pulizia ordinaria e programmata	€ 10,00 alla prima infrazione; € 20,00 dalla seconda infrazione.
Ritardo nella consegna della documentazione richiesta	€ 10,00 per ogni giorno di infrazione
Ritardo nella disponibilità della reportistica rispetto alle tempistiche definite nel capitolato tecnico	€ 10,00 per ogni giorno di infrazione
Ritardo nella riconsegna delle aree	€ 10,00 per ogni giorno solare di ritardo
Altre non conformità rispetto a quanto definito nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica	Commisurata all'inadempienza: da € 10,00 a € 100,00 per segnalazione a giudizio della Regione.

6. Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, come specificato nel Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Gestore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico; in tal caso Regione applica al Gestore le penali definite in precedenza sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. L'importo delle penali viene addebitato al Concessionario tramite emissione di fattura da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 14 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Regione Piemonte può dichiarare risolta la concessione secondo quanto previsto dall'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
2. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023, Regione Piemonte ha diritto di risolvere il Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1453 e seguenti del codice civile previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario mediante PEC, nei seguenti casi:

a) revoca/decadenza/annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte dalle norme di legge vigenti in materia;
b) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
c) reiterate violazioni, almeno 3 per lo stesso tipo di infrazione o almeno 3 in caso di infrazioni di diverse tipologie, degli obblighi contrattuali, intervenute nell'arco di 12 mesi, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte della Regione Piemonte;
d) interruzione del servizio oltre i 10 giorni solari, ad esclusione delle situazioni di causa di forza maggiore non debitamente comunicate a Regione Piemonte;
e) ritardo nel pagamento del canone oltre i 15 giorni solari;
f) nei casi previsti all'articolo 13 del presente contratto;
g) ritardo nell'avvio del servizio oltre i 15 giorni solari;
h) non conformità della polizza assicurativa;
i) perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
l) liquidazione giudiziale del Concessionario, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
n) violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
o) nei casi di cui all'art. 15 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
p) nei casi di cui all'art. 16 "Tracciabilità" del presente Contratto;
q) nei casi di cui all'art. 17 "Trasparenza e Anticorruzione" del presente Contratto;
r) in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10 % del valore del contratto.
2. In caso di risoluzione del contratto Regione Piemonte, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario provvede allo sgombero dell'area entro il termine stabilito. In caso di inosservanza del termine, Regione Piemonte procede allo sgombero in danno del Concessionario, come previsto dalla legge.

ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Per il subappalto si richiama integralmente quanto definito nell'art. 8 del Disciplinare.
2. Le parti concordano che non è ammessa la cessione del contratto come prevista dall'art. 25 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 16 - TRACCIABILITÀ

1. Il Concessionario assume, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.; ciascun bonifico bancario o postale riporta il CIG della gara di riferimento.
2. Il Concessionario comunica a Regione Piemonte, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. Il Contratto si risolve di diritto, ex. art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), in tutti i casi in cui le transazioni relative alla concessione in oggetto, siano eseguite senza avvalersi di istituti bancari o della Società Poste Italiane mediante bonifico bancario/postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire piena tracciabilità delle operazioni.

4. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali un'apposita clausola di rispetto del medesimo obbligo.
5. Il Gestore è tenuto ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di normative in tema di tracciabilità o per indicazioni operative emanate da organi competenti.

ARTICOLO 17 – TRASPARENZA E ANTI-CORRUZIONE

1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Concessionario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
3. Le parti si impegnano a garantire che i propri amministratori o sindaci, responsabili e dipendenti opereranno in conformità a tutte le leggi anti-corruzione in vigore.
4. Il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice di Comportamento adottato da Regione Piemonte.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Con la stipula del presente Contratto, il Concessionario individua nella persona di ……... il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Concessionario quale referente nei confronti di Regione Piemonte.
2. In caso di impossibilità del soggetto individuato il Concessionario fornisce fornirà un nominativo supplente e le tempistiche di sostituzione.
3. Tutte le notifiche e comunicazioni dovute, ai sensi del presente contratto, vengono effettuate per iscritto tramite posta elettronica ordinaria/posta elettronica certificata ai seguenti dati di contatto del Responsabile nominato:
- Numero telefonico: ……...
- Indirizzo email ordinaria: ……...
- Indirizzo email certificata: ……

ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti alla stipula del presente Contratto sono interamente a carico del Concessionario.
2. Il presente contratto si configura tra quelli previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 633/72 e viene registrato in caso d'uso con spese a carico della parte che ne richiede la registrazione.

3. L’imposta di bollo è a carico del Concessionario.

ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR - Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi.
2. L’informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte della Regione Piemonte è pubblicata alla pagina *https://www.regione.piemonte.it/web/note-legali-privacy.*
3. Il Concessionario è tenuto, a sua volta, a trattare i dati relativi ai fruitori del servizio in oggetto secondo la disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - D. LGS 231/01

1. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione e relativi codici etici e di comportamento e di improntare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ed esterni ai principi in esso contenuti.
2. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato dall’altra Parte pubblicato nell’esecuzione del presente contratto, al rispetto dei principi ivi contenuti, per quanto a sé riferibili.
3. Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti di una Parte, l’altra avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando l’obbligo per la Parte inadempiente di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne la Parte adempiente da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

ARTICOLO 22 - CONFLITTI DI INTERESSE

1. Le Parti dichiarano e garantiscono di aver predisposto apposite procedure e procedimenti finalizzati a identificare, valutare, prevenire, gestire e mitigare potenziali conflitti di interesse nell’esecuzione del Contratto.
2. Ciascuna Parte si impegna espressamente ad informare prontamente l’altra Parte in merito alla sopravvenienza di possibili conflitti di interesse e a gestire tali conflitti di interesse.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all’interpretazione del presente contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Torino.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, per quanto non previsto in esso le parti fanno espresso rinvio a quanto previsto nelle disposizioni del codice civile applicabili.
3. Qualsiasi modifica al presente contratto può essere effettuata esclusivamente per iscritto ai sensi dell’art. 18 comma 1, D.Lgs. n. 36/2023.
4. Qualora una clausola del presente Contratto risulti o diventi successivamente nulla, contraria o non eseguibile ai sensi della legge applicabile, non viene inficiata o pregiudicata in alcun modo, la

validità, la conformità alla legge o l'eseguibilità delle restanti previsioni. In ogni caso, ove ciò dovesse accadere, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede e, quindi, concordare i termini di una nuova clausola sostitutiva della previsione risultata nulla o non eseguibile, che risulti soddisfacente per entrambe e che consegua, per quanto possibile, il medesimo effetto commerciale.

5. Le clausole di cui agli artt. 4 (Decorrenza, durata ed opzioni), 13 (Gestione degli Inadempimenti e Penali), 14 (Recesso e risoluzione del contratto), 19 (Spese contrattuali), 22 (Conflitti di interesse), 23 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c..

6. Il presente contratto è redatto in forma scritta e in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Per il Concessionario	Per Regione Piemonte
Legale rappresentante	RUP
firma digitale	firma digitale